

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Bianchetti ha la parola.

**BIANCHETTI.** Io adotterei l'emendamento del signor ministro, ma vorrei che ad alcuni difetti della legge si riparasse fin d'ora col progetto di legge che si sta discutendo. Gli inconvenienti principali che vennero in chiaro nel mettere in atto le disposizioni relative alla mobilitazione della guardia nazionale e che più destarono il malcontento sono senza dubbio in ispecial modo le diverse contraddittorie interpretazioni date, appunto come venne osservato, dai Comitati e dai Consigli di revisione all'articolo 150 della legge, ed all'uso diverso che dai Consigli di revisione si fece dell'arbitrio loro lasciato dall'altro articolo 154 in ordine allo stabilire sul numero dei figli. Almeno a questo difetto io credo che si debba provvedere fin d'ora in questa legge stessa, ed a tale oggetto io proporrei un articolo da mettere subito dopo il secondo che si riferirebbe in parte al regolamento delle leve. (*Interrotto.*)

**VIOVA.** Mi restringerò a poche osservazioni: per ovviare alle difficoltà che contro il mio emendamento venivano proposte dal deputato Guglianetti, nel senso che, conferendosi al Ministero la facoltà di derogare alla legge 4 marzo, e questa facoltà impiegandosi a rinvocare le ingiuste decisioni e sentenze del Consiglio di revisione, si ritardasse in questo modo l'attivazione dei battaglioni della guardia mobile.

Rispondo che, quantunque si diano al Ministero tali facoltà, con ciò non si ritarderebbe menomamente la chiamata della guardia nazionale mobile sotto le bandiere, nè l'attivazione dei battaglioni; perciocchè ciaschedun milite, secondo il risultato dell'estrazione a sorte, raggiungerebbe le bandiere, farebbe il suo servizio e compirebbe così il battaglione sinchè la decisione di cui si lagna non fosse riformata, e solo avrebbe poi diritto di ritornare alla propria casa quando fosse rievocata dal Ministero, o da chi per esso, la decisione pronunciata dal Consiglio di revisione.

Quindi non osta al mio sistema la necessità di accelerare la formazione dei battaglioni e la loro attivazione.

Bensì questo sistema si debbe ammettere se vogliamo essere coerenti. Quale è il motivo per cui noi introduciamo nella legge di cui si tratta l'estrazione a sorte? Perché la regola di far partire i militi secondo l'esito della sorte la credemmo assai più conforme all'opinione comune, e così fatta da indurre molto più agevolmente e spontaneamente i militi a portarsi sotto le bandiere, a preferenza di qualunque altro metodo di designazione.

Ora io dico: questa stessa ragione vuole che vengano riformate le decisioni già pronunciate dal Consiglio di revisione che avessero con sé una manifesta iniquità, e che si evitino così le funeste conseguenze che ne potrebbero avvenire.

Si sa come sia accaduto che, di due individui che si trovavano talora nello stesso identico caso, l'uno sia stato dichiarato esente dal servizio dei corpi staccati, l'altro no.

Queste decisioni riguardando persone dello stesso paese, dovettero fare pessimo senso. Havvi quindi necessità che siano in qualche modo riparate per scemare le cattive impressioni.

Per la qual cosa l'istessa ragione per cui già adottammo l'estrazione a sorte, vale a dire la necessità di conformare la legge alla pubblica opinione, richiede eziandio che si provvegga per la revoca delle decisioni ingiuste mediante l'espressione sopra la quale si discute.

Aggiungo una sola osservazione.

Si disse da taluno che sarebbe miglior consiglio di mandare ad una Commissione di determinare precisamente tutti i casi

di esenzione, anzichè dare al Ministero balla di dichiararli per forma d'interpretazione della legge 4 marzo.

Questo è verissimo, se non ci trovassimo nell'intento di sollecitare la formazione ed attivazione di una parte dei battaglioni mobili.

Ma con siffatto intento è inconciliabile l'opera della Commissione, la quale non potrebbe a meno di frapporre molto indugio alla sanzione della legge, per essere lo studio di tutti i casi d'esenzione assai lungo e difficile.

Conchiudo pertanto per l'adozione dell'art. 3 di cui è caso, coll'aggiunta della parola *derogando*.

**BONELLI.** Io mi credo in dovere di appoggiare l'emendamento dell'onorevole deputato Viora, conservando nella legge la parola *derogando*, ecc.; lo credo, perchè la facoltà interpretativa che si darebbe al potere non potrebbe giovare per togliere i diversi inconvenienti che nascono dalla legge 4 marzo 1848, perchè, non potendo l'interpretazione versare che nei casi dubbi che lascia la legge per la sua applicazione, non si potrebbero con questo mezzo ovviare gli inconvenienti che derivano da una disposizione di legge chiara per sé, ma variamente interpretata da diversi Comitati di revisione.

Per esempio l'art. 156 della legge organica stabilisce che i Consigli di revisione potranno determinare i casi d'esenzione secondo il numero dei figli. Qui vi sono due disposizioni: la prima è la libertà lasciata ai Consigli di revisione di stabilire i casi di esenzione; è questa una disposizione non dubbia, ma espressa; la seconda è l'applicazione di questa facoltà ai casi concreti. Qui è dove la varietà dei giudizi può modificarsi con una disposizione interpretativa; ma il modificare la libertà e la facoltà lasciata ai Consigli dall'art. 156 non può essere soggetto d'interpretazione anche legislativa, ma vuolsi la potestà di derogare.

**CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica.** Tre sorta d'inconvenienti si sono notati dai varii oratori che presero parte alla presente questione.

Il primo deriva dalle decisioni dei Consigli di revisione; si tratta quindi di un fatto passato, di una cosa consumata. Io credo che non sarebbe conveniente che la Camera annullasse queste decisioni, poichè, oltrechè vi si opporrebbero le più certe e note regole di diritto, sarebbe veramente un voler prolungare assai quelle operazioni che la Camera vuole ed ha intenzione di affrettare.

Credo poi che il sistema che sarebbe proposto dall'onorevole deputato Viora, cioè di concedere la facoltà di derogare alla legge, non ovvierebbe a questo inconveniente, poichè la deroga che si farebbe alla legge anteriore non potrebbe avere effetto se non pei fatti posteriormente giudicati, come è regola di diritto. Non basterebbe quindi l'emendamento del deputato Viora ad ovviare a questo inconveniente, il quale ad ogni modo sarebbe pur sempre assai minore di quello di prolungare assai l'operazione.

Il secondo inconveniente che si è notato è l'oscurità della legge in alcuni capi. Questo inconveniente sarebbe tolto dall'emendamento proposto dal Ministero, pel quale sarebbe ad esso accordata la facoltà d'interpretare i luoghi oscuri della legge. Questa facoltà d'interpretazione, io credo, basterebbe allo scopo che la Camera si propone.

Nè fanno ostacolo le ragioni addotte in contrario dall'onorevole deputato Bonelli. Egli osservava che, secondo la legge riguardante l'organizzazione della milizia nazionale e della milizia mobilitata, hanno i Consigli di revisione la facoltà di determinare i casi di esenzione, i quali non sono dalla legge fissati. A ciò risponde: questa facoltà non sarebbe tolta, secondo l'avviso del preopinante, ove il Governo non avesse